

**Ordine del Giorno n. 51****DDL 171**

<<Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n 26>>

Proponenti: **SANTORO, PISANI,**

Oggetto: **"Revisione dell'articolo 19, della LR 12/2016, in materia di garanzie fideiussorie per le attività estrattive di pietra ornamentale"**

Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia

VISTA la legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive);

RILEVATO, in particolare, l'articolo 19, che prevede che i soggetti autorizzati prestino una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo e i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi in caso di inadempimento del soggetto obbligato;

PRESO ATTO che la garanzia fideiussoria è calcolata sul totale del volume da estrarre autorizzato, mentre, nel caso delle attività estrattive di pietra ornamentale, l'effettiva estrazione è autorizzata per lotti, per i quali deve essere necessariamente completato il riassetto ambientale prima della prosecuzione con la coltivazione di ulteriori lotti;

CONSIDERATO quindi che la garanzia fideiussoria risulta completamente sproporzionata rispetto a quanto il soggetto autorizzato può effettivamente estrarre;

tutto ciò premesso

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

A prendere in considerazione, alla prima occasione utile per la revisione della normativa, la revisione dell'articolo 19 della LR 12/2016, ai fini di prevedere che la quota della garanzia fideiussoria per le attività estrattive di pietra ornamentale sia riferita, e rinnovata, rispetto ai singoli lotti funzionali previsti dal progetto autorizzato e non al progetto complessivo.

Presentato il 29/07/2022